

corretto/integro!

Regolamento Acquedotto Comunale

Art. 1

L'acqua dell'Acquedotto Comunale viene fornita nel punto che l'Amministrazione Comunale ritiene il più conveniente per il collocamento della presa.

Art. 2 *

Tutte le opere di condutture principale, le saracinesche e le valvole collocate sulla stessa, provviste e mantenute dal Comune rimangono di sua proprietà anche quando gli utenti vi abbiano contribuito. Tutte le derivazioni che dalla condutture principale di distribuzione portano l'acqua alle abitazioni e le saracinesche di collegamento con la condotta comunale, sono a totale carico dei privati, che ne dovranno curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3

L'acqua viene fornita per uso potabile.

Art. 4

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio, il proprietario, o l'inquilino cessante, dovrà darne immediato avviso al Comune, verso il quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti finché il successore non abbia dichiarato, per iscritto, al Comune di accettare pienamente gli impegni assunti dal venditore.

Art. 5 *

Tutte le diramazioni (tubature, saracinesche, valvole, ecc.) necessarie per introdurre l'acqua dalla condotta principale sulle proprietà saranno fatte a cura e spese degli utenti a mezzo di personale autorizzato dal Comune: gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi nell'interno degli stabili e dei terreni e la loro manutenzione (ordinaria e straordinaria) saranno fatti eseguire a cura dell'utente ed a sue spese, ma il Comune avrà diritto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del Comune stesso.

Art. 6 *

Il Comune avrà facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le diramazioni tanto interne quanto esterne, i contatori, le lenti, le prese, ecc. per costatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

In caso si riscontrassero manomissioni o irregolarità verrano applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 7

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati e preservati dalla manomissione la conduttrra di presa della condotta principale, il contatore e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il Comune dei danni che ad essi avvenissero per qualsiasi causa. L'utente dovrà, in tal caso, rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni. Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, in seguito a sua richiesta fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.

Art. 8

Le diramazioni di cui al primo capoverso dell'art. 5, sono di proprietà dell'utente ; tuttavia, in considerazione di future eventualità, il Comune potrà concedere ad altri, su tali diramazioni, nuove distribuzioni. In tal caso, però, i suoi abbonati dovranno pagare una quota di attacco proporzionata alla spesa occorsa per la prima diramazione, quota che verrà rimborsata ai precedenti abbonati in proporzione della spesa da loro sostenuta. Parimenti, si potrà adottare un tubo di capacità superiore, sufficiente a tutti i consumi dei diversi utenti su richiesta ed a spese degli utenti medesimi e su ordine del Comune.

Art. 9

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso, o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause non dipendenti da forza maggiore e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento danni o rimborso di spese, né risoluzione di contratto. E pertanto il Comune non s'impegna in modo assoluto all'erogazione continua in tutte le ore del giorno della quantità di acqua concessa dal contratto e l'erogazione sarà invece fornita in quella proporzione che sarà permessa dalla potenzialità delle sorgenti, fermo restando l'obbligo all'utente di pagare l'intero canone fissato dal contratto.

Art. 10 *

L'erogazione dell'acqua sono fatte a contattore. Per ogni erogazione occorre presentare domanda al Comune, su carta da bollo legale, allegando una planimetria sulla quale dovrà essere riportato graficamente l'allacciamento.

Il Comune comunicherà tramite lettera l'autorizzazione all'allacciamento, allegando alla stessa il presente regolamento, al quale l'utente dovrà attenersi.

Prima di procedere ai lavori verrà effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune al fine di fornire le indicazioni necessarie. In particolare modo verrà individuato l'esatto punto onde allacciarsi, le modalità di realizzazione del tombino di ispezione da realizzarsi in corrispondenza dell'allacciamento stesso.

Art. 11 *

Ogni spesa, tassa od imposta inerente la fornitura di acqua è a carico dell'utente.

Le letture del contatore verranno effettuate una volta l'anno. Se l'incaricato non potrà effettuare direttamente la lettura, verrà inviata un cartolina, sulla quale dovrà essere indicato il consumo riferito all'anno in oggetto.

Nel caso la stessa non venga consegnata al Comune, verrà addebitato il consumo dell'anno precedente con una maggiorazione del 10%

Art. 12

Salvo speciali accordi, gli utenti, con la stipulazione del contratto si intendono vincolati con il Comune per un periodi di anni 3, come risulterà espressamente firmato e la concessione si intenderà continuativa eccetto che se tre mesi prima della scadenza non sia data diffida da una delle parti a mezzo raccomandata. Nei casi di demolizione dei fabbricati potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso raccomandato 2 mesi prima.

Art. 13

Gli apparecchi di misura, controllo ecc, saranno collocati nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che fossero, caso per caso, diversamente stabilite. All'atto dell'allacciamento l'utente dovrà versare al Comune, a fondo perso, per ogni attacco, il diritti fisso di Lire 8.000 (ottomila) a contatore. Le tariffe sono stabilite da questa Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalle normative di legge.

Art. 15

I pagamenti dell'acqua saranno fatti al Comune che ne rilascerà regolare bolletta. I pagamenti verranno fatti entro un mese dalla data dell'ordine di riscossione. Le rate non pagate saranno soggette all'indennità di mora previste per legge e qualora l'utente rimanga moroso, il Comune, senza pregiudizio dei suoi diritti potrà procedere alla chiusura dell'acqua senza che l'utente possa, per questo, pretendere alcun risarcimento. Dovendosi riaprire la presa dell'acqua l'utente dovrà pagare, oltre quanto deve, anche il diritto fisso di attacco previsto all'art. 14.

Art. 16 *

Il contatore sarà fornito dal Comune al prezzo di costo, cioè quello sostenuto dal Comune per il suo acquisto. L'utente potrà richiederne la verifica, ne pagherà la spesa relativa, quando le indicazioni del medesimo, a deflusso e pressione normali, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5% in eccesso o in difetto.

Per ogni nuova unità abitativa dovrà essere installato, almeno, un contatore. Gli utenti che risultano già allacciati potranno anch'essi richiedere la fornitura di un contatore per la loro abitazione.

Art. 17 *

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore il conteggio del consumo effettuato verrà fatto corrispondere al consumo addebitato nell'anno precedente, ~~con una maggiorazione del 10%.~~ ~~ammesso decreto 666/13/9101~~

Art. 18 *

L'acqua non potrà essere impiegata ad altri usi ed i luoghi diversi da quello autorizzati, né potrà essere venduta o ceduta a terzi.

Art. 19

Ogni infrazione a tutte le condizioni suddette potrà essere, a seconda della natura, punita con ammenda da Lire 5.000 a Lire 10.000 e ciò senza pregiudizio dei diritti del Comune stesso ed, in ispecie, dell'azione penale.

Art. 20

La fornitura di acque per le nuovi costruzioni di case (diversa cioè da quella ad uso potabile) sarà stabilita e disciplinata, di volta in volta, dalla Giunta Municipale.

Art. 21

Nell'interesse pubblico, il presente regolamento e le tariffe in esso stabilite, potranno, con le debite approvazioni di legge essere modificati in qualunque momento dalla Amministrazione Comunale, sia a favore che a maggior carico, degli utenti, ed a modifica anche dei contratti in corso alla data in cui vengono deliberate le modificazioni, senza che gli utenti possano perciò, richiedere la risoluzione del contratto.

N.B : Gli articoli contrassegnati con l'asterisco sono stati modificati ed integrati come da Delibera del C.C. n. 5 del 02.06.2001;

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Commissione
Regionale di Controllo
Commission
Régionale de Contrôle

i, Place Duffeyes • 11100 Aoste •

Tél. 0165/273370

Télécopie/fax 0165/273326

E-mail: u-coreco@regione.vda.it

Prot. n.

39540/24.

Vs./Rif.

| |
|---------------|
| Comune di |
| LA MAGDELEINE |
| 14 SET 2001 |
| Prot. n. 3055 |
| Class. 1-5-1 |

N. PROGR. CO.RE.CO. 644

Al Sindaco del Comune di

LA MAGDELEINE

Aoste,

Aosta, 14 SET 2001


Si comunica, ai sensi degli articoli 14, comma 4, e 24, comma 1, della legge regionale 23/08/1993, n. 73, come modificata dalla legge regionale 9/08/1994, n. 41, che la deliberazione ~~della Giunta~~ / del Consiglio Comunale n. 5 del 02/06/2001 è stata parzialmente / ~~totalmente~~ annullata da questa Commissione, nella seduta del 13/09/01.

Seguirà decreto di annullamento.

Distinti saluti.

Il Segretario della CO.RE.CO.


(Nadia BENNANI)



REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. N.

N° PROGR. CO.RE.CO. 644
RACCOMANDATA A.R.



LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO
Nell'adunanza del 13 settembre 2001

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di LA MAGDELEINE, n. 5, del 02/6/2001, relativa a: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE";

RILEVATO che l'art. 17, limitatamente alle parole "con una maggiorazione del 10%", risulta illegittimo per eccesso di potere, essendo, nel caso, priva di giustificazione logica la maggiorazione così prevista;

RILEVATO inoltre che l'art. 11, comma 3, laddove stabilisce che, in caso di mancata segnalazione del consumo, debba essere addebitato un consumo corrispondente a quello dell'anno precedente, con una maggiorazione del 10%, va interpretato nel senso che sia in ogni caso fatto salvo l'accertamento del consumo effettivo;

VISTO l'art. 23 della l. r. 23/8/1993, n. 73, così come modificata dalla l. r. 09/8/1994, n. 41;

DECRETA

di annullare le parole "con una maggiorazione del 10% contenute nell'art. 17, della deliberazione del Consiglio Comunale di LA MAGDELEINE, n. 5, del 02/6/2001, relativa a: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE" per i vizi di legittimità (eccesso di potere) come motivati in premessa.

IL PRESIDENTE
(Luigi PASQUINO)

IL SEGRETARIO
(Nadia BENNANI)

IL RELATORE
(Vincenzo CATTELINO)

AL SINDACO DEL COMUNE DI LA MAGDELEINE
- per l'esecuzione -

ALL'ORGANO DI REVISIONE
C/O COMUNE DI LA MAGDELEINE
- per conoscenza -
NB/fg

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. N. 33666/pt.

N° PROGR. CO.RE.CO. 644
RACCOMANDATA A.R.

25.01.2001 In data

Prot. n. 3233

Class. 1-b-3

24 SET 2001

LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO Nell'adunanza del 13 settembre 2001

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di LA MAGDELEINE, n. 5, del 02/6/2001, relativa a: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE";

RILEVATO che l'art. 17, limitatamente alle parole "con una maggiorazione del 10%", risulta illegittimo per eccesso di potere, essendo, nel caso, priva di giustificazione logica la maggiorazione così prevista;

RILEVATO inoltre che l'art. 11, comma 3, laddove stabilisce che, in caso di mancata segnalazione del consumo, debba essere addebitato un consumo corrispondente a quello dell'anno precedente, con una maggiorazione del 10%, va interpretato nel senso che sia in ogni caso fatto salvo l'accertamento del consumo effettivo;

VISTO l'art. 23 della l. r. 23/8/1993, n. 73, così come modificata dalla l. r. 09/8/1994, n. 41;

DECRETA

di annullare le parole "con una maggiorazione del 10% contenute nell'art. 17. della deliberazione del Consiglio Comunale di LA MAGDELEINE, n. 5, del 02/6/2001, relativa a: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE" per i vizi di legittimità (eccesso di potere) come motivati in premessa.



IL PRESIDENTE
(Luigi PASQUINO)

IL SEGRETARIO
(Nadia BENNANI)

AL SINDACO DEL COMUNE DI LA MAGDELEINE
- per l'esecuzione -

IL RELATORE
(Vincenzo CATTELINO)

ALL'ORGANO DI REVISIONE
C/O COMUNE DI LA MAGDELEINE
- per conoscenza -
NB/fg

